



TESTO DEFINITIVO DEL
REGOLAMENTO APPROVATO
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25-11-02

REGOLAMENTO
APPROVATO DALLA
COMMISSIONE

24/10/02
Gu

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI.

ART.1

Tipologia del servizio

Il trasporto scolastico è un servizio rivolto ai ragazzi frequentanti le Scuole Elementare e Media inferiore, e, nei limiti del possibile ai bambini che frequentano la Scuola Materna, per garantirne l'accesso.

Il servizio viene concesso, su richiesta, prioritariamente agli alunni la cui abitazione non consenta di raggiungere diversamente (a piedi o con mezzo pubblico) la sede scolastica.

Ai sensi delle vigenti leggi nazionali e o regionali "Diritto allo studio", il servizio di trasporto è organizzato dal Comune sulla base di un piano predisposto annualmente anche al fine di integrarlo nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.

Completato il piano di trasporto scolastico, il servizio può essere esteso ad altre attività a carattere sociale od educativo, purchè rivolte ai frequentanti le scuole Elementari, Medie inferiori o materne.

ART.2

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità alle vigenti leggi nazionali e o regionali "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Gli itinerari degli scuolabus vengono predisposti dagli addetti al servizio, sulla base delle richieste presentate annualmente dai genitori dei bambini e ragazzi aventi diritto.

I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.

Nei centri abitati gli utenti sono raggruppati in "punti di raccolta" presso i quali sono istituite le fermate degli autobus. Al di fuori dei centri abitati le fermate vengono istituite nei punti più facilmente raggiungibili dagli utenti stessi.

Si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private salvo casi particolari. Chi abbia scelto di frequentare un istituto scolastico diverso da

quello territorialmente più vicino, nell'ambito del Comune di residenza, provvede autonomamente, salvo il caso in cui non si verifichino variazioni al piano trasporti. Il servizio viene garantito solo nel caso in cui il capo d'Istituto ne faccia richiesta. Il servizio viene, altresì, garantito agli alunni domiciliati nel Comune anche se residenti in altri Comuni.

ART.3

Fruizione del servizio

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Scuola; l'iscrizione ha validità annuale.

Il termine per la presentazione della richiesta di trasporto è fissato annualmente dall'Ufficio Scuola, di norma entro il 30/06. La domanda si intende automaticamente accolta salvo specifico e motivato diniego da parte dell'Ufficio entro l'inizio dell'anno scolastico.

Le iscrizioni fuori termine e le variazioni nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino modifiche al piano trasporti, siano motivate e debitamente documentate.

Contestualmente al pagamento della retta dovuta viene rilasciato agli utenti il tesserino di viaggio, titolo indispensabile per fruire del servizio, sul quale devono essere indicati i dati dell'utente.

ART.4

Danni agli scuolabus

Gli alunni che recheranno danni ai rivestimenti interni o altro degli scuolabus, saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni. I genitori degli alunni che persistentemente disturberanno i compagni od il personale autista verranno informati dall'Ufficio, nel caso la cosa dovesse perdurare si potrà addivenire all'adozione di opportuni provvedimenti.

ART.5

Pagamento del servizio

La corresponsione delle rette avviene in misura, termini e modalità stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale.

Non si prevedono riduzioni in caso di servizio fruito parzialmente (ad esempio corsa di sola andata o di solo ritorno e utilizzo solo in alcuni giorni della settimana).

Le famiglie che si trovano in particolari, disagiate e motivate condizioni, possono richiedere l'esenzione totale o riduzioni del pagamento della retta secondo le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali e/o dagli organi competenti.

ART. 6

Accompagnatori

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito ai bambini frequentanti la scuola materna.

ART. 7

Responsabilità

Il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono e seguono la salita e la discesa dallo scuolabus.

I genitori dei bambini di Scuola Materna che utilizzano lo scuolabus sono tenuti a riceverli nel luogo ove gli stessi cessano di fruire del servizio comunale ed in caso di assenza saranno consegnati alla forza pubblica.

Solo i bambini e i ragazzi frequentanti la Scuola Elementare e Media Inferiore sono autorizzati dai genitori a tornare a casa da soli.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio ed in condizioni di impercorribilità o di pericolosità delle strade, gli autista sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata che di ritorno a casa.

ART. 8

Mezzi di utilizzo

L'Amministrazione non essendo dotata di mezzi di proprietà si premurerà secondo le vigenti disposizioni di Legge a dare il servizio in gestione a terzi nel rispetto del presente Regolamento.